

## ***PATTO DI ACCREDITAMENTO***

### **Rep. n.**

#### **Premesso**

che L'Ambito Territoriale n.1 – comune capofila Vibo Valentia intende istituire l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni di Trasporto Sociale.

Che, a tal uopo, ha pubblicato Avviso pubblico finalizzato all'Accreditamento di Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di qualità relativamente ai servizi oggetto dell'Avviso stesso e rispondenti a tutti gli altri criteri ivi previsti, nonché alla creazione di apposito Albo.

Che l'Ente ..... ha aderito al suddetto Avviso producendo istanza acquisita con prot. n. del .....

Che la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. .... del ....., esaminati gli atti ha dichiarato l'istanza ammissibile e l'Ente ..... idoneo ad essere iscritto all'Albo Territoriale dei soggetti accreditati ad erogare le prestazioni di Trasporto Sociale.

#### **Visto**

- L'Avviso pubblico per l'accREDITamento di soggetti del Terzo Settore per l'erogazione del servizio di trasporto sociale a favore di persone non autosufficienti;

- la determinazione del Responsabile di Settore n. .... del ....., di approvazione della procedura per l'istituzione di un Albo di soggetti accreditati e idonei ad erogare i servizi previsti dall'Avviso Pubblico e i relativi allegati;

- l'istanza presentata dall'operatore economico..... e, come sopra, acquisita agli atti;  
- il verbale della Commissione Esaminatrice.

**Considerato** che la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale ha approvato la proposta di istituzione di un Albo di Soggetti Accreditati.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Vista** la Legge quadro n. 328/2000 e la L.R. n. 23/2003

### **TRA**

Il Comune di Vibo Valentia – Ente Capofila dell'Ambito Territoriale n.1- CF/P.I: 00302030796, nella persona della dott.ssa Adriana Maria Stella Teti nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 – CF: TTEDNM57B60F537M, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente il Settore 2 – Politiche Sociali del Comune di Vibo Valentia — capofila dell'Ambito Territoriale n.1, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ambito”.

### **E**

l'operatore economico ..... in persona di..... – CF:  
....., nata a ..... il ....., residente in .....  
via .....n....., che dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella  
sua qualità di Legale Rappresentante della suddetta ..... avente sede legale  
in....., via ..... n..... – P.I.: .....

## SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente patto.

### **Art. 2 – Oggetto**

Il presente Patto di accreditamento viene sottoscritto al fine di procedere all'erogazione di prestazioni di Trasporto Sociale.

### **Art. 3 - Obblighi reciproci**

Il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, in qualità di comune capofila dell'Ambito Territoriale n.1, in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive nell'Albo dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 2 l'operatore economico:

..... sopra generalizzato, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei servizi previsti.

L'operatore accreditato, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente patto, lo accetta senza riserva alcuna e si impegna a rispettare l'Avviso Pubblico- compresi i relativi allegati - e le norme vigenti, al fine di darne compiuta attuazione.

A seguito della suddetta iscrizione, pertanto, il Comune di Vibo Valentia n.q., legittima l'operatore economico ad erogare servizi per conto dell'Amministrazione pubblica, nel pieno rispetto delle condizioni contenute nell'Avviso e in tutti i suoi allegati e nella Carta dei servizi da esso prodotta, e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare, all'erogazione delle prestazioni previste secondo quanto disposto dal "buono servizio" emesso a suo favore e quanto dettagliato nella scheda di intervento e/o PAI-PEI.

L'operatore accreditato:

s'impegna all'offerta degli interventi e servizi nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenute nell'Avviso, nei suoi allegati nonché nella proposta progettuale presentata;

se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare, con le modalità disciplinate, non potrà rifiutare l'esecuzione del servizio a favore dello stesso e dovrà procedere all'erogazione nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo quanto disposto dal personale responsabile.;

si impegna ad applicare le condizioni e le tariffe che saranno dettagliate nei singoli progetti di intervento;

si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede.

La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non costituisce titolo di aggiudicazione di un appalto pubblico o per la gestione esclusiva di un servizio, piuttosto conclude un accordo tra le parti di acquisto/erogazione di servizi socio-assistenziali per la realizzazione di specifici progetti sociali, previa libera scelta da parte del cittadino beneficiario e subordinatamente alla sottoscrizione di specifica convenzione dettagliante finalità, modalità, termini e condizioni.

La sottoscrizione implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione dei servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

#### **Art. 4 - Validità**

Il presente patto di accreditamento ha validità di anni 3 dalla sottoscrizione.

La validità è strettamente connessa alle disposizioni relative alla validità/revoca/decadenza di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati contenute nell'Avviso pubblico e nell'allegato Capitolato Speciale.

#### **Art. 5 - Proroga**

Il presente patto di accreditamento può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dal Comune di Vibo Valentia- capofila Ambito Territoriale n.1, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'istituzione di un nuovo Albo o in altri casi in cui si rendesse necessario a garanzia dei cittadini.

La proroga costituisce estensione temporale limitata e con essa non potranno essere introdotte nuove condizioni.

#### **Art. 6- Verifica dell'attività contributiva**

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'operatore accreditato, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'operatore non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità per:

- la sottoscrizione del patto di accreditamento;
- il pagamento delle prestazioni.

#### **Art. 7- Cause di sospensione dall'Albo**

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nell'Avviso e in tutti i suoi allegati.

L'operatore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti di partecipazione espressi nell'avviso o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza. Nel suddetto periodo l'operatore accreditato non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

### **Art. 8- Cause di cancellazione dall'Albo**

L'operatore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi, oltre quelli specificati nel Disciplinare di Accreditamento:

- Gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- Accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- Cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- Gravi o reiterate violazioni degli obblighi pattuiti, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, che a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Piano e/o dei Comuni competenti non vengono eliminate;
- Rinuncia all'accreditamento, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ente pubblico;
- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti necessari per l'accreditamento.

Il soggetto escluso è comunque tenuto a garantire la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta da parte dell'utente di un altro operatore.

### **Art. 9 - Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del patto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del patto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

### **Art. 10 - Privacy**

Ai fini della regolare esecuzione l'operatore accreditato dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, viene designato quale Titolare del trattamento la .....; il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante .....

A seguito della designazione, il contraente è tenuto ad impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla

designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’accreditamento e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Art. 11 - Normativa anticorruzione**

L’operatore accreditato si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo il DPR 16.04.2013 n. 62, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vibo Valentia- capofila, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente patto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del medesimo DPR 62/2013.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Per il Comune di Vibo Valentia: Il Responsabile dell’Ambito Territoriale n.1**

**Per l’operatore accreditato: Il Legale Rappresentante**